



Prot. 239 /vf

Como, 18 luglio 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 16/2016

Abbonamento on-line quotidiano "La Provincia di Como"

Ricordiamo che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Como unitamente con A.P.I.CO., nell'attività collaborativa con il giornale "La Provincia" di Como, è riuscito ad ottenere a condizioni agevolate la sottoscrizione di numero 25 abbonamenti annuali on-line del quotidiano "La Provincia".

Pertanto, chiunque fosse interessato a sottoscrivere uno dei 25 abbonamenti on-line, all'interessante costo di € 99,00 annui, dovrà comunicare tramite mail l'intenzione alla segreteria del Collegio entro e non oltre il **15 luglio 2016**.

L'abbonamento avrà scadenza annuale a far data dalla sottoscrizione.

Visto il contenuto numero di abbonamenti disponibili, le richieste verranno accettate rigorosamente in ordine cronologico di arrivo.

OLGIATE COMASCO Avviso di bando per selezione componenti della Commissione per il Paesaggio e Commissione Edilizia

L'Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componenti della Commissione per il Paesaggio e Commissione Edilizia.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le **ore 11.30 del 30 luglio 2016 (sabato)** all'ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Comasco.

Per tutti i dettagli è possibile scaricare i bandi cliccando i seguente link

http://www.comune.olgiate-comasco.co.it/upload/File/file/documenti/segreteria/2011/bando_selezione_componenti_commissione_paesaggio.pdf

http://www.comune.olgiate-comasco.co.it/upload/File/file/documenti/segreteria/2011/bando_selezione_componenti_commissione_edilizia.pdf

Sospensione di alcuni servizi al pubblico nel periodo estivo

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Como - informa che, in considerazione delle ferie estive, alcuni servizi saranno ridotti.

In particolare:

- il servizio di assistenza tecnica per consulenza catasto fabbricati - Docfa e catasto terreni - Pregeo non sarà fornito nel periodo 02/08/2016 - 08/09/2016;
- l'archivio cartaceo dei fabbricati (per consultazione mod. 97 - 56 - 57 - mappe catasto urbano) resterà chiuso per il periodo 02/08/2016 - 08/09/2016.

Sarà comunque assicurato il disbrigo di urgenze e necessità non procrastinabili, previa richiesta documentata e da sottoporre al responsabile del reparto o direttamente all'Ufficio, tramite e-mail all'indirizzo: dp.como.uptcomo@agenziaentrate.it

Distanze legali in condominio (art. 889 cc), il pensiero della Cassazione sull'installazione di tubazioni

Cass. 17.06.2016, n. 12633

La Cassazione ribadisce che occorre rispettare l'art. 889 cc e che non è possibile eseguire opere che ledono i diritti di altri condòmini

Un condòmino si rivolgeva al Tribunale di Verona per spostare gli scarichi idrici che il vicino aveva installato in prossimità del suo appartamento senza rispettare le **distanze legali in condominio**, così come stabilite dall'art. 889 cc.

Il vicino, infatti, nel suddividere il proprio appartamento in 2 unità immobiliari indipendenti, aveva installato le tubazioni idriche a meno di un metro dal confine.

L'art. 889 cc prevede che le tubazioni idriche di adduzione o scarico siano installate almeno ad un metro di distanza dal confine.

In particolare, l'art. 889 cc in materia di **distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi** dispone che: *"chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali"*.

Inoltre, l'articolo 1122 cc (opere su parti di proprietà o uso individuale) prevede che: *"nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio."*

La Cassazione conferma quanto deciso già in primo e secondo grado: **il vicino deve rimuovere le tubazioni che non rispettano le distanze legali.**

Inoltre, non ricorrono neanche le condizioni per poter richiedere una deroga alle prescrizioni di cui all'art. 889 cc: la deroga al rispetto delle distanze, infatti, è subordinata all'impossibilità di posizionare le tubazioni in maniera differente.

Nel caso in esame, però, la scelta di posizionare gli scarichi in prossimità dell'abitazione confinante era dettata dal voler suddividere l'appartamento in 2 abitazioni indipendenti a scopo puramente speculativo.

Infine, il vicino contravveniva anche alle disposizioni dell'art. 1122 cc: il privato ha diritto di godere e disporre del proprio appartamento, apportando modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare la utilizzazione, con il limite di **non ledere i diritti degli altri condòmini**.

In definitiva, attestata la violazione della normativa sulle distanze legali in condominio e ravvisata la lesione dei diritti nei confronti di un altro condòmino, la corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la condanna.

http://www.casacondominio.net/wp-content/uploads/2016/07/20160620-snciv@s20@a2016@n12633@tS.clean_pdf

Guida CEI 34-156

È disponibile sul CEI Webstore la nuova Guida CEI 34-156 "Guida per la protezione degli apparecchi di illuminazione con moduli LED dalle sovratensioni".

La Guida ha lo scopo di informare il fabbricante di apparecchi di illuminazione in merito alle cause che tipicamente originano le sovratensioni e di definire alcune misure di protezione tali da preservare gli apparecchi di illuminazione dai possibili guasti. La Guida è particolarmente riferibile agli apparecchi installati in impianti di illuminazione posti all'esterno, quali ad esempio per illuminazione stradale e arredo urbano.
<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx...>

**CEI-UNI EN
16247-5**

E' stata pubblicata, e disponibile sul CEI Webstore, la seguente norma CEI: CEI-UNI EN 16247-5

"Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico" La Norma definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata: per definire schemi nazionali di qualificazione della figura dell'auditor energetico; dalle organizzazioni, al fine di nominare un auditor energetico competente; per assicurare, insieme alle altre Parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di buona qualità.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14409&PR=NO>

**Dal 29 giugno in
vigore le nuove
regole per la
certificazione
energetica degli
edifici**

Il 31 marzo 2016 sono state pubblicate nuove norme UNI che riguardano la certificazione energetica e il calcolo delle prestazioni termiche, ossia le UNI 11300 e delle UNI 10349 (dati climatici), che entrano in vigore il 29 giugno 2016. Come previsto dal DLGS 192/2005 e s.m.i., le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono far riferimento alle norme UNI TS 11300: quindi per procedere alla redazione dell'APE (Attestato di prestazione energetica) e alla verifica dei requisiti minimi degli edifici è necessario dal **29 giugno 2016 utilizzare software già aggiornati alle nuove regole.**

Di seguito sono riportati gli estremi delle nuove norme.

UNI/TS 11300-4:2016: *"Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria"*

La specifica tecnica riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.

Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:

- impianti solari termici
- generatori a combustione alimentati a biomasse
- pompe di calore
- impianti fotovoltaici
- cogeneratori

Sono inoltre considerate le sottostazioni di teleriscaldamento.

UNI/TS 11300-5:2016: *"Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili"*

La specifica tecnica fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:

- > il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell'energia consegnata ed esportata
- > la quota di energia da fonti rinnovabili

Fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano:

1. le modalità di valutazione dell'apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico
2. la valutazione dell'energia elettrica esportata
3. la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili
4. la valutazione dell'energia elettrica prodotta da unità cogenerative

UNI/TS 11300-6:2016: *“Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”*

La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto.

I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.

Le nuove **norme UNI della serie 10349** pubblicate il 31 marzo 2016 sono le seguenti:

UNI 10349-1:2016: *“Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata”*.

La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:

- > ripartire l'irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa
- > calcolare l'energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata

La nuova UNI 10349-1 sostituisce la UNI/TR 11328-1:2009.

UNI/TR 10349-2:2016: *“Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto”*

Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo.

UNI 10349-3:2016: *“Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici”*

La UNI 10349 - 3 fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell'indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)

**Prima casa,
immobili di lusso,
IVA e imposta di
registro.
Le nuove regole**

Prima casa, immobili di lusso, IVA e imposta di registro: ecco la situazione attuale dopo le novità della legge di Stabilità 2016 e gli ultimi chiarimenti delle Entrate

Le imposte sui trasferimenti immobiliari e i benefici relativi alla prima casa sono disciplinati dal dpr 131/1986; la legge di *Stabilità 2016 (legge 208/2015)* ha introdotto alcune modifiche e le ultime circolari dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcuni aspetti più particolari (circolare 12/E/2016, circolare 27/E/2016).

I requisiti per le agevolazioni prima casa

Per fruire delle agevolazioni prima casa ci sono una serie di requisiti da soddisfare:

1. l'immobile **non deve essere** classificabile come "**immobile di lusso**"
2. l'immobile deve essere ubicato nel **territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi** dall'acquisto la propria residenza o se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto
3. nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di **non essere titolare esclusivo** o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di **altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare**
4. nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su **altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa**

Relativamente al punto 1., ossia alla classificazione dell'immobile come abitazione di lusso, il *dlgs 175/2014* ha introdotto nuove regole, come vedremo di seguito.

Per quanto riguarda invece il punto 4., la legge di Stabilità 2016 ha introdotto una novità sui requisiti, prevedendo che l'agevolazione prima casa possa applicarsi anche agli acquirenti che già posseggono una prima casa, a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.

Le abitazioni di lusso prima del dlgs 175/2014

In passato venivano considerate abitazioni "di lusso" e quindi non beneficiarie dell'agevolazione prima casa le abitazioni che presentavano alcune caratteristiche definite degli artt. da 1 a 8 del dm agosto 1969:

- art. 1: le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso"
- art. 2: le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati o approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali
- art. 3: le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 m³ e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 m³ v.p.p. per ogni 100 m² di superficie asservita ai fabbricati.
- art. 4: le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 m² di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 m²

- art. 5: le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 m² (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta
- art. 6: le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 m² (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)
- art. 7: le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione
- art. 8: le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al Decreto del 1969

Le abitazioni di lusso dopo il dlgs 175/2014

L'art. 33 del *dlgs 175/2014* ha modificato i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile usufruire dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile
- cat. A/8 - abitazioni in ville
- cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

L'applicazione dell'agevolazione prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili di lusso.

Agevolazioni prima casa dopo la legge di Stabilità 2016

La legge di Stabilità 2016 ha ampliato il bacino di utenza per usufruire dell'agevolazione prima casa: sono agevolati, infatti, anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito n.4, ossia quello relativo al non possesso di altro immobile su territorio nazionale già acquistato con le agevolazioni prima casa.

La condizione è che qualora l'acquirente sia già in possesso di un immobile per il quale ha già goduto del beneficio prima casa, lo alieni entro un anno dalla stipula dell'atto di compravendita.

Di seguito analizziamo l'entità delle imposte sull'acquisto della casa, sia in regime IVA che in quello di imposta di registro, analizzando le agevolazioni previste qualora ricorrano i requisiti per il beneficio prima casa.

Immobili soggetti a imposta di registro

La cessione di abitazioni effettuata da privati, ossia da soggetti non esercenti attività d'impresa, comporta l'applicazione a carico dell'acquirente delle seguenti imposte indirette:

1. imposta di registro
2. imposta ipotecaria
3. imposta catastali

In linea generale, la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dall'importo di compravendita che risulta nell'atto di acquisto. Tuttavia è possibile ricorrere al cosiddetto regime "prezzo-valore" (legge 266/2005), ossia determinare l'imposta non sul prezzo di compravendita, bensì sul valore catastale (che generalmente è più basso del prezzo di acquisto), qualora l'acquirente dichiari tale volontà nell'atto di compravendita.

L'imposta di registro varia a seconda che l'acquirente sia in possesso o meno dei requisiti per accedere al beneficio prima casa.

Imposte senza agevolazioni prima casa

Le imposte ordinarie (qualora l'acquirente non possieda i requisiti per accedere al beneficio prima casa) sono le seguenti:

1. **l'imposta di registro** è pari al **9%**, con importo minimo di 1.000 euro
2. **l'imposta ipotecaria** è dovuta in misura fissa pari a **50 euro**
3. **l'imposta catastale** è dovuta in misura fissa pari a **50 euro**

Imposte con agevolazioni prima casa

Qualora ricorrano le condizioni per accedere al beneficio prima casa, le imposte agevolate sono le seguenti:

1. **l'imposta di registro** è pari al **2%**, con importo minimo pari a 1.000 euro
2. **l'imposta ipotecaria** è dovuta in misura fissa pari a **50 euro**
3. **l'imposta catastale** è dovuta in misura fissa pari a **50 euro**

Tale disciplina agevolativa si applica anche per l'atto di acquisto, se anche con atto separato, delle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garages) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria.

Cessioni in regime IVA

In generale i trasferimenti di immobili residenziali sono soggetti a IVA se l'impresa è qualificata come costruttrice o ristrutturatrice; in caso, invece, di imprese cedenti diverse da quella costruttrice/ristrutturatrice si applica l'imposta di registro.

Il regime fiscale dei trasferimenti di unità abitative da parte di impresa costruttrice/ristrutturatrice può essere:

- **IVA obbligatoria:** in caso di cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), **entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori**
- **IVA su opzione:** in caso di cessioni effettuate da imprese costruttrici, **dopo 5 anni dall'ultimazione** dei lavori di costruzione o ristrutturazione o cessioni di alloggi sociali effettuate da qualsiasi impresa IVA su opzione (tale opzione deve essere manifestata dal venditore nell'atto)

Imposte in regime IVA prima casa

In caso di trasferimento soggetto a IVA e qualora l'acquirente abbia i requisiti per accedere ai benefici prima casa, si applicano le seguenti imposte:

1. **l'IVA è pari al 4%** dell'importo di compravendita (non è applicabile il meccanismo del "prezzo-valore")
2. **l'imposta di registro** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**
3. **l'imposta ipotecaria** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**
4. **l'imposta catastale** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**

Imposte in regime IVA per immobile non di lusso senza requisiti prima casa

In caso di trasferimento soggetto a IVA e qualora l'acquirente abbia i requisiti per accedere ai benefici prima casa, si applicano le seguenti imposte:

1. **l'IVA è pari al 10%** dell'importo di compravendita (non è applicabile il meccanismo del "prezzo-valore")
2. **l'imposta di registro** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**
3. **l'imposta ipotecaria** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**
4. **l'imposta catastale** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**

Imposte in regime IVA per immobile di lusso

In caso di trasferimento soggetto a IVA e qualora l'acquirente abbia i requisiti per accedere ai benefici prima casa, si applicano le seguenti imposte:

1. **l'IVA è pari al 22%** dell'importo di compravendita (non è applicabile il meccanismo del "prezzo-valore")
2. **l'imposta di registro** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**
3. **l'imposta ipotecaria** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**
4. **l'imposta catastale** è dovuta in misura fissa pari a **200 euro**

Fatturazione elettronica tra privati, parte la fase di sperimentazione

Al via la **fatturazione elettronica tra privati**.

Dal 1° gennaio 2017 anche le imprese, gli artigiani e i professionisti potranno trasmettere le proprie fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio, SdI, attualmente disponibile solo per le fatture elettroniche destinate alle Pubbliche Amministrazioni (dlgs 127/2015).

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze delle **specifiche tecniche per l'utilizzo in via sperimentale del Sistema di Interscambio, SdI**, la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso le PA, anche per le fatture destinate ai privati.

I documenti descrivono le regole per la veicolazione delle fatture elettroniche da osservare per utilizzare il Sistema di interscambio e la struttura della fattura elettronica, ordinaria o semplificata, che dovrà essere veicolata dal Sistema; la sperimentazione si concluderà entro la metà del mese di ottobre e in base ai feedback ricevuti, saranno eventualmente modificate le regole.

Aggiornamento professionale antincendio, è possibile anche la formazione a distanza (FAD)

Aggiornamento professionale antincendio e iscrizione negli elenchi ministeriali, dai VVF arrivano le istruzioni e chiarimenti sulla formazione a distanza (FAD)

La formazione e l'aggiornamento professionale dei tecnici che si occupano di prevenzione incendio sono regolati dal *dm 5 agosto 2011*, recante *Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139*.

Il *dm 7 giugno 2016* ha previsto che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare ogni 5 anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.

Il termine dei 5 anni decorre:

- a. dalla data di iscrizione negli elenchi
- b. dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per inadempienza
- c. dalla data di entrata in vigore *dm 7 giugno 2016* (25 giugno 2016), per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi ministeriali

In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

Il Dipartimento dei VVF ha diramato la circolare 22 giugno 2016, n. 7888 che fornisce indicazioni sulla validità della formazione a distanza (FAD) e chiarisce i requisiti e le modalità di formazione online.

L'ipotesi di una formazione in modalità alternativa rispetto a quella classica con la presenza in aula rappresenta un tema di particolare delicatezza.

Secondo i VVF è possibile partecipare a corsi di formazione/aggiornamento in modalità *streaming sincrónico*: i professionisti sono tenuti a seguire il corso o il seminario presso una o più sedi individuate dai soggetti organizzatori; i soggetti organizzatori effettueranno, presso ciascuna sede, la verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti all'intera durata del corso. A tutti i partecipanti verrà assegnato il test finale.

Il documento definisce inoltre le **procedure per l'autorizzazione** dei corsi o seminari di aggiornamento, in modalità streaming.

Corso intensivo sulla fase esecutiva dell'appalto nel nuovo codice dei contratti

UPEL, in collaborazione con il Politecnico di Milano - dip. Architettura e Studi Urbani organizza un "Corso intensivo sulla fase esecutiva dell'appalto nel nuovo codice dei contratti".

Il corso si terrà il 22/29 settembre e il 6/13 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede di Villa Gallia della provincia di Como via Borgovico 148 a COMO.

L'iscrizione al corso dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul nuovo sito di 'Upel www.upel.va.it, nella home page è pubblicato l'elenco dei "corsi attivi"; cliccando sul link del corso prescelto si accede alla sezione "Formazione" dove è possibile effettuare la registrazione/iscrizione.

Il corso è a pagamento (€ 300,00 + iva).

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria dell'Upel: 0332 287064.

<http://www.upel.va.it/>

La nuova regola tecnica per gli uffici: reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio, rilevazione e allarme antincendio

DM 08.06.2016
G.U. 23.06.2016, n. 145

E' stato pubblicato il DM 8 giugno recante le nuove disposizioni in materia antincendio.

Le nuove regole, che entreranno in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, ossia il 23 luglio 2016, modificano il *dm 3 agosto 2015*: si possono applicare alle attività di edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti (numero 71 dell'Allegato 1 del *dpr 151/2011*) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e a quelle di nuova realizzazione.

Inoltre, le nuove norme si possono applicare anche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al *dm 22 febbraio 2006*.

In allegato al *dm* sono contenute tutte le misure tecniche relative a:

- classificazione degli uffici in base al numero di persone e alla massima quota dei piani
- classificazione delle aree di attività in base alla destinazione d'uso dei locali
- profili di rischio
- strategie antincendio
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco: vengono definite le classi minime che devono essere rispettate
- requisiti dei compartimenti
- gestione della sicurezza antincendio
- rivelazione e allarme
- vani ascensori

Chiarimenti sulla modalità di predisposizione del fascicolo tecnico nel settore della resistenza al fuoco

Circ. VV.F. prot. 0007765 del 21.06.2016

Come è noto, sia il DM 16/02/2007, che il DM 03/08/2015, disciplinano i contenuti del fascicolo tecnico, documento da predisporre in caso di variazioni di prodotti, elementi costruttivi o strutturali non rientranti nel campo di applicazione diretta del risultato di prove di resistenza al fuoco.

Premesso quanto sopra, la circolare dei VV.F. ha il duplice obiettivo di chiarire i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore nonché la modalità di predisposizione dello stesso.

Quanto al primo aspetto, legato all'obbligo di predisposizione, si specifica che le disposizioni citate in premessa non sono in contrasto con la disciplina più ampia dettata dal regolamento Prodotti da Costruzione (CPR - Regolam. UE 305/2011): in caso di prodotti marcati CE ai sensi del citato CPR infatti, il fascicolo tecnico non è necessario.

In tale eventualità, occorre evidentemente osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma UNI

EN 15725 “Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione” che, al punto 5.3.1, recita:

L'applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco.

Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l'applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si consulterà con gli altri laboratori.

NOTA Quando l'applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l'intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.

Quanto alla modalità di predisposizione, si chiarisce che il fascicolo può essere fondato su norme EXAP o non.

In caso di ricorso a norme EXAP previste per garantire la classe di resistenza al fuoco nel campo di applicazione estesa, il relativo rapporto di classificazione, predisposto in accordo con la citata norma EN 15725, costituisce elemento fondamentale del fascicolo tecnico: recando già gli elaborati grafici del campione ed i criteri di estensione, il fascicolo sarà quindi completato dal parere tecnico positivo del laboratorio che firma il rapporto di classificazione estesa.

In caso di ricorso a norme non EXAP, fattispecie possibile solo in assenza delle stesse, vanno applicate le disposizioni ministeriali citate in premessa.

Esse differiscono per le modalità di espressione del parere tecnico positivo all'estensione che, come appresso specificato, è formulato:

- > da parte del laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione su campioni standard in caso di applicazione del DM 16/02/2007;
- > da parte di un laboratorio di prova in caso di applicazione del DM 03/08/2015. In tale ipotesi, il laboratorio di prova deve essere autorizzato ad effettuare tutti i test standard a supporto del parere tecnico.

In ultimo la circolare chiarisce che la relazione tecnica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purchè operante nell'ambito delle proprie competenze professionali. In questo caso residuale non è necessario alcun parere tecnico positivo dell'estensione da parte del laboratorio.

<http://www.cnpi.eu/chiarimenti-sulla-modalita-di-predisposizione-del-fascicolo-tecnico-nel-settore-della-resistenza-al-fuoco/>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

